

(N. 2206)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3179)*

presentato dal Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 OTTOBRE 1957

Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concessa l'esenzione dall'imposta sulla quota parte di sale comune prelevato per l'impiego nell'industria casearia, che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

Art. 2.

La quota parte del sale che beneficia dell'esenzione di cui all'articolo 1 viene forfe-

riamente stabilita nella misura del trenta per cento del sale prelevato.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le modalità e cautele necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché il prezzo complessivo di cessione del sale all'industria casearia per prelevamenti diretti presso le saline o stabilimenti di produzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, tenuto conto dell'esenzione di cui all'articolo 1.